

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO Gara G00855

Tra l'Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo sviluppo economico sostenibile (nel seguito indicata come "ENEA") con sede e domicilio fiscale in Roma – Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n. 76, codice fiscale n. 01320740580, P.IVA 00985801000, in persona del Responsabile dell'Unità Tecnica Antartide Dott.ssa Elena Campana, giusta delega con Disposizione n. ____/2021/PRES del ____/____/2021, da una parte, e l'Impresa _____ (nel seguito indicata come IMPRESA), con sede legale e domicilio fiscale in _____, Via _____ n. ____ – Cap. ____ -codice fiscale e P.IVA n. _____, in persona del _____, dall'altra parte, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'ENEA concede in appalto all'Impresa, la quale per sua parte dichiara di accettare e di assumere l'appalto medesimo con propria organizzazione e con gestione a proprio rischio, la fornitura di ricambi meccanici, elettromeccanici, elettronici e di consumo necessari per l'effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria agli autoveicoli, autocarri e macchine operatrici di varie marche e modelli utilizzate presso le Stazioni italiane in Antartide "Mario Zucchelli" e "Concordia" del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) e presso il cantiere di costruzione della aviopista nel sito di Boulder Clay, secondo quanto previsto nel presente contratto e nei documenti e condizioni richiamati al successivo art. 2.

ART. 2 - DOCUMENTI E CONDIZIONI CONTRATTUALI

2.1 - L'appalto è soggetto all'esatta osservanza delle condizioni stabilite nei seguenti documenti:

dell'ENEA, presso le località che saranno indicate sulle richieste stesse, purché site sul territorio nazionale, fatti salvi accordi in deroga tra i rappresentanti delle Parti;

2.3.3 a fornire all'ENEA i listini dei produttori ed i cataloghi indicati nel documento "Specifiche Tecniche" allegate al presente contratto entro 30 giorni dalla data di stipula e di comunicare, negli stessi termini, le eventuali variazioni.

ART. 3 – FORMA ED IMPORTO DELL'APPALTO – VARIAZIONI – QUINTO D'OBLIGO

L'appalto sarà eseguito con sistema "a ordini di servizio" e compensato "a forfait" e/o "a misura" secondo le seguenti modalità:

3.1 - Il Responsabile per conto dell'ENEA, con le modalità indicate nelle Specifiche Tecniche ed in base alle proprie esigenze, comunicherà di volta in volta all'IMPRESA i materiali da consegnare, la località e i tempi di consegna, nonché ogni altra modalità ritenuta necessaria, a mezzo di Ordini di Servizio inviati per posta elettronica.

Il Responsabile del contratto per conto dell'IMPRESA, con le modalità indicate nelle Specifiche Tecniche, risconterà la richiesta non oltre 5 giorni lavorativi dal suo ricevimento, indicando il prezzo risultante dall'applicazione dei listini in vigore al momento della richiesta dell'ENEA, al netto del ribasso d'asta praticato in sede di offerta: in caso di mancato riscontro, la richiesta si intenderà annullata e l'ENEA si riserva il diritto di rivolgersi ad altro fornitore.

3.2 I prezzi da applicare in base al presente contratto devono intendersi franco consegna presso le località indicate nella comunicazione di cui al precedente art. 2.3.2, purché site sul territorio nazionale.

In caso di richiesta di località di consegna al di fuori del territorio nazionale, o di consegne particolari, i Responsabili del contratto per conto delle Parti concorderanno l'eventuale prezzo aggiuntivo in sede di conferma d'ordine, ovvero modalità alternative di trasporto.

3.3 I suddetti prezzi si intendono comprensivi dei normali imballaggi. Qualora l'ENEA richiedesse imballaggi speciali in ragione dei mezzi di trasporto da utilizzare, il relativo prezzo verrà rimborsato al costo, dietro presentazione dei giustificativi di spesa se effettuato da terzi.

I responsabili del contratto per conto delle Parti concorderanno preventivamente il costo da rimborsare nel caso in cui l'imballaggio speciale fosse curato direttamente dall'Impresa.

3.4 - L'importo complessivo massimo presunto del contratto, per l'intera durata dello stesso, ammonta a € (.....) - IVA esclusa - al netto dei ribassi praticati dall'Impresa in fase di presentazione dell'offerta.

L'IMPRESA prende atto che tale importo è riportato a titolo puramente indicativo per l'impossibilità di prevedere le effettive esigenze che si manifesteranno in corso di contratto e che nulla le sarà dovuto a titolo di indennizzo o quant'altro, qualunque sia stato il livello delle forniture effettivamente rese.

Resta inteso che l'importo definitivo del contratto sarà calcolato a consuntivo sulla base delle forniture effettivamente rese.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento od una diminuzione del servizio, e nel rispetto dei casi stabiliti dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Impresa sarà obbligata ad assoggettarvisi, secondo le modalità definite dall'art. 22 del D.M. n. 49/2018, alle stesse condizioni, fino a

concorrenza del quinto del prezzo di appalto; al di là di questo limite l'Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.. In questo caso sarà pagato l'importo relativo alle forniture effettivamente rese.

3.5 - L'ENEA, conserva la facoltà di richiedere all'Impresa ulteriori prodotti non compresi nei listini indicati nelle Specifiche Tecniche per i quali verranno praticati prezzi preventivamente concordati tra le parti: in tal caso il Responsabile per conto dell'ENEA inoltrerà con qualsiasi mezzo specifica richiesta al Responsabile dell'IMPRESA, ferma restando la propria insindacabile discrezionalità nella valutazione della eventuale offerta.

In assenza di riscontro entro 10 giorni, l'ENEA avrà il diritto di rivolgersi ad altri fornitori.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, con facoltà di recesso unilaterale da parte dell'ENEA, senza oneri aggiuntivi per l'Agenzia, con preavviso scritto di almeno tre mesi da comunicarsi all'Impresa. In tale ipotesi, fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite, nulla sarà dovuto all'Impresa quale onere per mancato utile o per qualsiasi altro indennizzo o rimborso.

Il tardivo avvio dell'esecuzione delle attività contrattuali, qualora sia imputabile all'Impresa, costituisce causa di risoluzione del contratto per inadempimento e opera di diritto secondo quanto previsto dal D.L. n. 76/2020.

La prosecuzione delle attività per le annualità successive alla prima è altresì subordinata all'assegnazione all'ENEA dei fondi previsti dai Programmi

Esecutivi Annuali (PEA) del Ministero dell'Università e della Ricerca per gli anni 2022 e 2023, secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

La mancata esecutività del contratto per una o più annualità non sarà causa di risoluzione del contratto per nessuna delle Parti.

Ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i, il presente contratto potrà essere affidato per ulteriori 36 mesi a seguito di accordi espressamente pattuiti tra le Parti.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del codice. In tal caso l'IMPRESA è tenuta all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli.

ART. 5 – ANTICIPAZIONI, PAGAMENTI E TRASPARENZA

I pagamenti saranno effettuati ad esito positivo del DURC (documento unico di regolarità contributiva), previo benestare del Responsabile del Procedimento, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di fatture posticipate a cadenza mensile, con le modalità indicate all'art. 13 delle "Specifiche Tecniche".

Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile unico del procedimento o il Direttore dell'Esecuzione del contratto rilascia l'autorizzazione alla fatturazione nei modi indicati nel seguito, ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

In base a quanto previsto dall'art. 13 del documento Specifiche Tecniche si stabilisce quanto segue:

1) entro il 10 di ogni mese, l'IMPRESA invierà per posta elettronica al

	Direttore dell'esecuzione del contratto (all'indirizzo valerio.severi@enea.it)	
	e per conoscenza al RUP (all'indirizzo francesco.pellegrino@enea.it)	
	fatture pro-forma (fatture di cortesia) per le forniture rese nel mese di	
	riferimento, contenenti tutti i dati indicati all'art. 13 delle Specifiche	
	Tecniche;	
	2) entro un massimo di 5 giorni lavorativi dal ricevimento delle fatture pro-	
	forma, il Direttore dell'esecuzione del contratto effettuerà il controllo delle	
	somme da corrispondere ed autorizzerà per iscritto l'IMPRESA ad emettere	
	la relativa fattura tramite l'emissione dell' Autorizzazione alla fatturazione.	
	Le fatture potranno pertanto essere emesse solo dopo tale	
	autorizzazione scritta da parte del Direttore dell'esecuzione del Contratto, la	
	quale dovrà essere allegata alle fatture che l'IMPRESA invierà all'ENEA.	
	Nel caso di accertata irregolarità nei casi previsti dall'art. 105, comma 10, del	
	D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi	
	5 e 6 del medesimo decreto.	
	Non si procederà al mandato di pagamento anche nel caso di accertata	
	irregolarità dell'Impresa con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e	
	delle tasse.	
	L'IMPRESA emetterà fatture elettroniche intestate a:	
	ENEA - Unità Tecnica Antartide	
	Via Anguillarese, 301 – 00123 Roma	
	e le trasmetterà al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle	
	Entrate.	
	A tal fine l'ENEA comunica che il Codice Univoco dell'Ufficio dell'Unità Tecnica	
	Antartide (CUU), destinatario delle fatture, è il seguente: UNA00Y.	

Tale CUU dovrà essere inserito dall'appaltatore in apposito campo della fattura elettronica unitamente alla specifica indicazione di "Fattura PA".

Per garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica è necessaria l'apposizione da parte dell'appaltatore della firma elettronica qualificata sulla fattura da trasmettere al SDI.

Le fatture dovranno indicare il riferimento contrattuale specifico:

Proposta n. 769/2021/UTA - CIG 8909885DB0 - CUP del primo anno I84I20000480001.

Il CUP per le annualità successive al 2021 verrà comunicato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto non appena disponibile.

L'ENEA, quale istituzione rientrante nell'elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, pubblicato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2017 che fissa le modalità di attuazione dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA, è soggetto all'applicazione dello "*split payment*".

Il pagamento sarà subordinato all'esito della verifica richiesta per legge ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, secondo le modalità attuative previste nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008.

L'appaltatore (o il subappaltatore o subcontraente della filiera delle imprese) ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 136 del 13 agosto 2010 è obbligato alla tracciabilità dei flussi finanziari e, a pena di nullità assoluta del contratto ai sensi del comma 8 del citato art. 3, comunica all'Agenzia, per le transazioni finanziarie riferibili al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o

postali, dedicati alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di _____ della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-appaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le parti sono a conoscenza che, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della predetta legge, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di qualsiasi strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto con oneri a carico della parte inadempiente agli obblighi di legge. Si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 della stessa legge.

ART. 6 – PENALE

Si rinvia espressamente all'art. 15 delle Specifiche Tecniche.

ART. 7 – ADEGUAMENTO DEI PREZZI

Si rinvia espressamente agli artt. 11 e 12 delle Specifiche Tecniche

Si applica, nei casi previsti dalla norma, l'art. 106, comma 1 lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART. 8 – GARANZIE DI ESECUZIONE E CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A garanzia dell'esecuzione dell'appalto, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, l'Impresa è obbligata a costituire apposita cauzione definitiva per l'importo di € _____ (*_____dieci per cento dell'importo di cui al precedente art. 3.4_____*) nei modi stabiliti dal comma 4, dall'art. 103,

del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La garanzia cessa il suo effetto e sarà svincolata previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento soltanto a conclusione delle attività e dopo che l'emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni, rilasciato secondo le modalità definite dall'art. 25 del D.M. n. 49/2018.

ART. 9 –RAPPRESENTANTI DELL'ENEA E DELL'IMPRESA

Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento dell'ENEA è designato nella persona dell'Ing. Francesco Pellegrino.

Il citato Responsabile si avvale del Direttore dell'esecuzione designato nella persona del Sig. Valerio Severi; in tal caso il Direttore dell'esecuzione del contratto sarà preposto al controllo amministrativo-contabile dell'esecuzione dell'intervento secondo le indicazioni contenute all'art. 26 del D.M. n. 49/2018.

Inoltre il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà alla verifica del rispetto degli obblighi dell'Impresa e del subappaltatore secondo le modalità definite dall'art. 20 del D.M. n. 49/2018.

L'Impresa deve farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza che avrà la piena rappresentanza dell'Impresa nei confronti dell'ENEA. Tra i compiti del Responsabile dell'Impresa rientrano tra l'altro, a titolo esemplificativo e non limitativo, i seguenti: organizzare, programmare e dirigere l'esecuzione dell'appalto conformemente ai contenuti del presente contratto, delle specifiche tecniche e delle eventuali richieste dal Responsabile del Procedimento dell'ENEA; curare l'osservanza, sotto la sua responsabilità, di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni, emanando disposizioni per

l'esecuzione dei lavori e per la loro attuazione in condizioni sicure vigilando, altresì, che le disposizioni vengano eseguite; per le suddette funzioni dovrà, in caso di assenza, provvedere a nominare un sostituto. Il Responsabile dell'Impresa, ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza, sarà preposto alla direzione del servizio, assumendone le responsabilità dell'andamento. Il Responsabile dell'Impresa, o suo sostituto, dovrà essere sempre presente in ogni fase dell'attività contrattuale.

Prima dell'inizio delle attività, l'Impresa comunicherà per iscritto al Responsabile del Procedimento dell'ENEA, il nominativo del suo Rappresentante.

ART. 10 - NORME ANTINFORTUNISTICHE E PIANO DELLE MISURE DI SICUREZZA

L'Impresa dichiara inoltre di aver tenuto conto, nell'elaborazione della propria offerta, degli obblighi imposti dalle norme in materia di sicurezza e di condizioni del lavoro, di previdenza ed assistenza, in vigore nel luogo dove devono essere svolte le attività.

ART. 11 - PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' E ATTREZZATURE UTILIZZATE

L'Impresa si assume l'obbligo dello svolgimento delle attività con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. La medesima si assume, altresì, quale datore di lavoro, tutti i relativi obblighi imposti dalla normativa vigente. Il personale dell'Impresa e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti all'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti ENEA e degli obblighi di condotta da esso derivanti, pena la risoluzione del contratto.

ART. 12 - ATTIVITÀ DEL PERSONALE DELL'IMPRESA

L'Impresa dichiara, sotto la propria responsabilità, che nessuna persona esplicante attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsivoglia altra natura, nonché avente interesse nell'attività dell'Impresa medesima, è dipendente dell'ENEA, anche se in posizione di aspettativa o ricopre incarichi di direzione politica o amministrativa nell'organizzazione dell'Agenzia.

La medesima prende atto che, nel caso di accertata sussistenza di un rapporto o di un interesse come sopra detto, il contratto potrà essere risolto su denuncia dell'ENEA, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo di cui al precedente art. 8, senza riconoscimento alcuno per gli eventuali servizi e/o prestazioni fornite e salva la facoltà dell'ENEA di richiedere i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione.

ART. 13 - SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ

Nei casi di sospensione delle attività da parte dell'Impresa senza giustificato motivo, l'ENEA avrà facoltà nei giorni di sospensione, di fare eseguire il servizio stesso nel modo che riterrà più opportuno, addebitando all'Impresa la spesa relativa, salva ogni altra ragione od azione. L'ENEA, in tal caso, valutata la gravità del danno sofferto a causa della suddetta sospensione, si riserva la facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto con le modalità e conseguenze previste all'art. 19. In caso di sospensione delle attività a causa di sciopero del personale addetto al servizio, proclamato dalle Organizzazioni Sindacali di categoria, l'ENEA provvederà a trattenere l'importo corrispondente alle prestazioni non effettuate. Si applica l'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e l'art. 23 del D.M. n. 49/2018.

ART. 14 - ASSICURAZIONE

L'Impresa è ritenuta responsabile di qualunque fatto, doloso o colposo, dei propri dipendenti, che cagioni danni all'ENEA, al personale dell'ENEA, a terzi o cose di terzi, e s'impegna conseguentemente al risarcimento di tutti i danni, diretti o indiretti, prodotti e conseguenti.

A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto e comunque prima dell'inizio delle attività, l'Impresa è tenuta a stipulare, a propria cura e spese, un'apposita polizza di responsabilità civile, che preveda espressamente l'assicurazione per danni, diretti o indiretti, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, con un massimale unico non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00). Una copia della suddetta polizza, conforme all'originale, dovrà essere consegnata al Responsabile del Procedimento.

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione del contratto si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà si applica l'art. 24 del D.M. n. 49/2018.

ART. 15 – CONTROLLO DELLA COMPOSIZIONE SOCIETARIA

L'Impresa si impegna a comunicare all'ENEA, (con cadenza annuale ovvero al verificarsi del fatto), se sono intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187/1991.

ART. 16 - SUBAPPALTO

Previa autorizzazione dell'ENEA e nel rispetto dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le attività che l'Impresa ha indicato in sede di offerta a tale scopo, possono essere subappaltati, nella misura non superiore al 50% (*fino al 31 ottobre 2021 ai sensi dell'art. 49, comma 1, lett. a) del D.L. n. 77/2021*) dell'importo complessivo del contratto, alle condizioni e con i limiti e le

modalità previsti dalla normativa e/o nelle specifiche di gara. Fatto salvo quanto previsto all'art. 105, comma 13, il pagamento delle attività effettuate da eventuali subappaltatori verrà effettuato dall'impresa aggiudicataria, fermo restando per quest'ultima l'obbligo di trasmettere al Responsabile del Procedimento, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa aggiudicataria dell'appalto e corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 17 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

A sensi dell'art. 105, comma 1, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del presente contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

E' fatto altresì divieto all'Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa ai suddetti obblighi, l'ENEA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare

risolto di diritto il presente Contratto.

ART. 18 - ONERI FISCALI

Sono a carico dell'Impresa le spese di bollo del presente contratto e dei relativi allegati. Le spese relative alla registrazione sono a carico della parte che, in caso d'uso, provvede alla stessa.

L'IVA è a carico dell'ENEA nella misura stabilita dalla legge.

Le forniture espressamente richieste dall'ENEA in esportazione definitiva, non sono imponibili IVA ai sensi dell'art. 8, comma 1), lettera A del DPR 633/72 del 26/10/1972 e s.m.i.

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere risolto quando ricorrano una o più delle condizioni richiamate all'art. 108, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto sarà inoltre risolto qualora nei confronti dell'appaltatore:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Ai sensi dell'art. 108, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il contratto potrà essere risolto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, previa valutazione del responsabile del procedimento.

Inoltre, si procederà alla risoluzione ipso-iure nei seguenti casi:

	a) morte del titolare dell'Impresa (se trattasi di Ditta individuale);	
	b) fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa o sia in corso nei confronti dell'Impresa un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;	
	c) revoca delle autorizzazioni amministrative previste per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto;	
	d) sospensione delle prestazioni oggetto dell'appalto con gravi danni provocati all'ENEA;	
	f) subappalto non autorizzato o contrario alle previsioni di legge e contrattuali;	
	g) non rispondenza delle prestazioni effettuate alle specifiche contrattuali;	
	h) perdita, da parte dell'Impresa, dei requisiti, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;	
	i) accertato interesse di personale ENEA nell'attività dell'Impresa;	
	l) violazione del divieto di cessione totale o parziale del contratto;	
	m) rifiuto prolungato e ingiustificato di presentare la documentazione attestante i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi e quelli relativi al pagamento delle imposte e tasse;	
	n) accertamento in via definitiva della violazione della normativa vigente in materia previdenziale ed assicurativa, nonché relativamente al pagamento di imposte e tasse;	
	o) mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di integrità;	

- | | |
|----|--|
| p) | violazione, da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Impresa, degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti ENEA; |
| q) | mancato rispetto dei protocolli di legalità di cui all'art. 83-bis nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'art. 3, comma 7, del D.L. n. 76/2020; |
| r) | il tardivo avvio dell'esecuzione delle attività contrattuali, qualora sia imputabile all'Impresa, opera di diritto secondo quanto previsto dal D.L. n. 76/2020. |

In tali casi l'ENEA sarà tenuta a corrispondere all'Impresa esclusivamente il corrispettivo contrattuale inerente alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

La risoluzione del contratto porterà inoltre all'incameramento da parte dell'ENEA della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al risarcimento dei danni da parte dell'Impresa, nonché di ogni ulteriore e maggiore spesa, ad eccezione del caso previsto alla precedente lettera a) e nei casi previsti all'art. 108, comma 1 lettere a) e b).

ART. 20 – CLAUSOLA LIMITATIVA

La prosecuzione delle attività negli anni successivi al primo sarà subordinata all'assegnazione all'ENEA dei fondi previsti dai Programmi Esecutivi Annuali (PEA) del Ministro dell'Università e della Ricerca per l'attuazione delle spedizioni italiane in Antartide 2022/23 e 2023/24; pertanto l'ENEA si riserva di interrompere o di ridurre le attività contrattuali qualora intervengano riduzioni dei suddetti contributi ministeriali che comportino conseguenti azioni di riduzione di spesa. Tale clausola non comporta alcun maggior onere per

l'ENEA.

ART. 21 – CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Alla data di ultimazione di tutte le attività, sarà emesso a cura del Responsabile unico del Procedimento il certificato di ultimazione delle prestazioni che determinerà lo svincolo della cauzione prestata dall'Impresa a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

ART. 22 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento ai documenti indicati al precedente Art. 2, nonché a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 23 – CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 67, comma 2, del D. Lgs. n. 159/2011. In caso di accertamento positivo nei confronti dell'Impresa, il contratto sarà risolto di diritto con incameramento della cauzione salvo il diritto dell'ENEA al maggior risarcimento dei danni subiti. In tale ipotesi sarà retribuito soltanto il servizio già svolto, con esclusione di qualsiasi ulteriore onere per l'ENEA.

ART. 24 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia, diretta od indiretta, che sia relativa all'oggetto del presente contratto nonché alla sua interpretazione, applicazione ed esecuzione, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dal GDPR 2016 (679), l'ENEA informa che:

1) Il Titolare del trattamento è l'Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile ("ENEA") con sede e domicilio fiscale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n. 76.

2) Il trattamento dei dati richiesti all'Impresa persegue esclusivamente le seguenti finalità:

- adempiere agli obblighi contrattuali correlati al presente appalto;
- espletare tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili connessi alle attività oggetto del presente contratto.

3) Il trattamento dei dati avviene manualmente e mediante strumenti informatici ed elettronici, osservando i principi di correttezza e lealtà al fine di garantire la massima sicurezza e riservatezza nella piena osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

4) I dati richiesti all'Impresa sono necessari per adempiere agli obblighi di natura contrattuale, fiscale ed amministrativa. Il conferimento degli stessi è, quindi, obbligatorio per l'instaurazione e il mantenimento di un qualunque rapporto contrattuale.

5) I dati personali, acquisiti per le suddette finalità, potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati in relazione ad adempimenti obbligatori per legge.

6) L'Impresa può in qualunque momento esercitare i diritti di cui al D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dal GDPR 2016 (679).

ART. 26 - DICHIARAZIONE ENEA

Si allega, a sola firma dell'ENEA, la dichiarazione ai sensi dell'art. 26, comma 3 *bis*, della L. 488/1999, modificata dal D.L. 168/2004 (convertito con L.

191/2004).

ART. 27 – RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE

Si applica quanto previsto dalla Parte VI, Titolo I, Capo II ad esclusione degli artt. 209 e 210 (Arbitrato) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i..

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE

L'ENEA

L'Impresa

Il sottoscritto _____, Legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di aver particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, dichiara inoltre di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di cui agli artt. 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 23 e 27 del presente contratto.

....., li

L'Impresa

	Dichiarazione ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, della Legge	
	23 dicembre 1999 n. 488	
	come modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168	
	(convertito con Legge 30 luglio 2004 n. 191)	
	Ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, come modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168 (convertito con Legge 30 luglio 2004 n. 191), la sottoscritta Elena Campana, in qualità di Responsabile dell'Unità Tecnica Antartide, relativamente al contratto per la fornitura di ricambi necessari per l'effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli autoparchi delle Stazioni italiane in Antartide "Mario Zucchelli" e "Concordia" _____ stipulato tra l'ENEA, nella persona della sottoscritta, e l'IMPRESA _____ nella persona del _____, dall'altro,	
	DICHIARA	
	ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, come modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168 (convertito con Legge 30 luglio 2004 n. 191), e in particolare che il contratto è stato stipulato in assenza, a tale data, di una Convenzione CONSIP relativa al bene o servizio oggetto del presente contratto, in relazione a quanto previsto dall'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, come modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168 (convertito con Legge 30 luglio 2004 n. 191).	
	Roma lì,	